



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 21 agosto 2003

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165 , 10122 Torino  
Tel 0114322100 - Fax 0114324363  
Sito Internet : <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO  
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, Sala consultazione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00  
Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551  
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale Articolato 2 comma 20/c Legge n. 662/1996 (Filiale di La Spezia)



ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

*Supplemento*

*Decreti di costituzione delle Comunità Montane  
(L.R. 16/1999, come modificata dalla L.R. 19/2003)*

### ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.

Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.

### CONDIZIONI DI PAGAMENTO

#### Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a  
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.  
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

### AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

### INSERZIONI

#### Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

### COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

### VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

## INDICE SISTEMATICO

### COMUNITA' MONTANE

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 89**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Curone Grue Ossona (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera a), numero 1). pag. 5

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 90**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera a), numero 3). pag. 5

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 91**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera a), numero 4). pag. 6

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 92**

Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Valle del Cervo-La Bursch (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 3). pag. 7

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 93**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle dell'Elvo (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 4). pag. 7

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 94**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bassa Valle dell'Elvo (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 5). pag. 8

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 95**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Prealpi Biellesi (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 6). pag. 8

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 96**

Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bisalta (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 1). pag. 9

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 97**

Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Gesso Vermenagna Pesio (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 7). pag. 10

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 98**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 10). pag. 10

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 99**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Langa (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 11). pag. 11

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 100**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 12). pag. 12

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 101**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dei due Laghi (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera e). pag. 12

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 102**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea del Pinerolese Pedemontano (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 3). pag. 13

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 103**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 5). pag. 13

#### **D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 104**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle di Susa (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 6). pag. 14

**D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 105**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Val Ceronda e Casternone (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 7). pag. 15

**D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 106**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alto Canavese (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 9). pag. 15

**D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 107**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Dora Baltea Canavesana (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 13). pag. 16

**D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 108**

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea del Cusio-Mottarone (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera g), numero 6). pag. 17

**D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 109**

L.r. 19/2003, Allegato B, lettera c), numeri 3 e 4) - Comunità Montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo. Nomina del Commissario previsto dall'articolo 57 quinquies della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. pag. 17

**D.P.G.R. 14 agosto 2003, n. 110**

L.r. 19/2003, Allegato B, lettera d), numero 7) - Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. Nomina del Commissario previsto dall'articolo 57 quinquies della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. pag. 18

---

## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 89

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Curone Grue Ossoona (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera a), numero 1)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

#### *decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Curone Grue Ossoona (Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovalo, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Valli Curone Grue Ossoona.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Valli Curone Grue Ossoona restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 90

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera a), numero 3)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

#### *decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Co-

munità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 91

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera a), numero 4)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 4) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grogcardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 92

**Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Valle del Cervo-La Bursch (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 3)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visto l'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Valle del Cervo-La Bursch (Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quitengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della nuova Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della nuova Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse alla Regione Piemonte e al Commissario nominato ai sensi dell'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, per le preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di costituzione dell'organo rappresentativo della nuova Comunità montana deve essere convocata dal Commissario delle preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo. Il Commissario deve provvedere alla convocazione non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della nuova Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.

Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dello Statuto della nuova Comunità, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dagli Statuti già approvati dalle preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo. In caso di divergenza tra le disposizioni statutarie, si applicano le norme dello Statuto già approvato dalla preesistente Comunità montana Bassa Valle del Cervo, in virtù della maggior rappresentatività per numero di Comuni, per estensione di territorio montano e per popolazione. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari della Comunità montana, restano provvisoriamente applicabili, con il medesimo criterio, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 93

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle dell'Elvo (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 4)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 4) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle dell'Elvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base

all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Alta Valle dell'Elvo.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Alta Valle dell'Elvo restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 94

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bassa Valle dell'Elvo (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 5)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 5) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bassa Valle

dell'Elvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Bassa Valle dell'Elvo.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Bassa Valle dell'Elvo restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 95

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Prealpi Biellesi (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 6)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 6) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Prealpi Biellesi.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Prealpi Biellesi restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 96

**Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bisalta (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 1)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visto l'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), numero 1) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bisalta (Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della nuova Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della nuova Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse alla Regione Piemonte e al Commissario nominato ai sensi dell'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, per la preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di costituzione dell'organo rappresentativo della nuova Comunità montana deve essere convocata dal Commissario della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. Il Commissario deve provvedere alla convocazione non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della nuova Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.

Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle

previste dallo Statuto già approvato dalla preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. Analogamente, fino all'entrata in vigore dello Statuto e delle disposizioni regolamentari della nuova Comunità montana, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 97

**Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Gesso Vermenagna Pesio (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 7)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visto l'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), numero 7) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Gesso Vermenagna Pesio (Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della nuova Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della nuova Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse alla Regione Piemonte e al Commissario nominato ai sensi dell'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, per la preesistente Comunità montana

Valli Gesso Vermenagna Pesio entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di costituzione dell'organo rappresentativo della nuova Comunità montana deve essere convocata dal Commissario della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. Il Commissario deve provvedere alla convocazione non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della nuova Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.

Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dello Statuto della nuova Comunità, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio preesistente. Analogamente, fino all'entrata in vigore dello Statuto e delle disposizioni regolamentari della nuova Comunità montana, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 98

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 10)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), numero 10) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Cigliè, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Parol-

do, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 99

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Langa (l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 11)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla

montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

#### *decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), numero 11) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Langa (Albarotto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Alta Langa.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Alta Langa restano provvisoriamente

applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 100

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 12)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), numero 12) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a nor-

ma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Langa, Valli Bormida e Uzzone.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Langa, Valli Bormida e Uzzone restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 101

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dei due Laghi (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera e)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dei due Laghi (Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo

rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana dei due Laghi.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana dei due Laghi restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 102

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea del Pinerolese Pedemontano (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 3)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), numero 3) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facen-

ti parte della zona omogenea del Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Pinerolese Pedemontano.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Pinerolese Pedemontano restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 103

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 5)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla

montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), numero 5) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorgio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana della Bassa Val di Susa e della Val

Cenischia restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 104

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle di Susa (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 6)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), numero 6) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravera, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modi-

ficata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Alta Valle di Susa.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Alta Valle di Susa restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 105

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Val Ceronda e Casternone (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 7)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), numero 7) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Val Ceronda e Casternone (Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo

rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Val Ceronda e Casternone.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Val Ceronda e Casternone restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 106

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alto Canavese (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 9)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), numero 9) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r.

16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea dell'Alto Canavese (Canischio, Cuornè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Alto Canavese.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Alto Canavese restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 107

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Dora Baltea Canavesana (l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 13)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), numero 13) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Dora Baltea Canavesana (Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Dora Baltea Canavesana.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Dora Baltea Canavesana restano provvisoriamente ap-

plicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 108

**Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea del Cusio-Mottarone (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera g), numero 6)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

#### *decreta*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), numero 6) e dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea del Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa).

A norma dell'articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell'organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l'elezione a rappresentante del Comune nell'organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell'organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all'assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L'elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell'art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l'organo rappresentativo

deve provvedere all'elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 57 quater prima citato, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell'organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Cusio-Mottarone.

Fino all'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l'attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Cusio-Mottarone restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 109

**L.r. 19/2003, Allegato B, lettera c), numeri 3 e 4) - Comunità Montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo. Nomina del Commissario previsto dall'articolo 57 quinquies della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto, con il quale si è provveduto alla costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Valle del Cervo - La Bursch (Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003;

Rilevato che la nuova Comunità montana così costituita risulta dalla fusione tra le due Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo, come risulta dal raffronto tra i Comuni facenti parte della nuova Comunità montana e quelli che, in base all'Allegato B alla legge - lettera c), numeri 3 e 4), facevano parte delle due Comunità preesistenti;

Dato atto che, sulla base di tali considerazioni, alle Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo di cui all'Allegato B, lettera c), numeri 3) e 4) della l.r. 19/2003, si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, che prevedono, per l'ipotesi di creazione di nuove Comunità montane nate dalla fusione di Comunità montane, la nomina di un Commissario per ciascuna delle Comunità preesistenti;

Ritenuta l'opportunità, al fine di agevolare il tempestivo insediamento degli organi della nuova Comunità montana, di nominare, ai sensi dell'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, quale Commissario delle preesi-

stenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo il Sig. Pier Giorgio Rapa, Sindaco del Comune di Andorno Micca, facente parte della preesistente Comunità montana Bassa Valle del Cervo;

*decreta*

Il Sig. Pier Giorgio Rapa, Sindaco del Comune di Andorno Micca, facente parte della preesistente Comunità montana Bassa Valle del Cervo, è nominato, a far tempo dalla data di notifica del presente decreto, Commissario delle preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo, ai sensi dell'articolo 57 quinquies della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. In qualità di Commissario, il Sig. Pier Giorgio Rapa assume i poteri degli organi delle preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo, a norma dell'articolo 57 quinquies, comma 2, della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. In particolare, il Commissario ha il compito di gestire i rapporti giuridici pendenti, di predisporre tutte le modalità idonee al fine di permettere la successione negli stessi della nuova Comunità montana Valle del Cervo - La Bursch e di elaborare una proposta di pianta organica che tenga conto delle risorse umane disponibili presso gli Enti commissariati da sottoporre all'approvazione dell'organo competente della nuova Comunità montana, salva l'applicazione dell'articolo 57 bis, comma 1 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, in caso di mancato accordo. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario può avvalersi delle strutture e del personale delle preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo. A norma dell'articolo 57 ter della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, il Commissario deve ricevere gli atti di nomina dei rappresentanti dei Comuni eletti a far parte dell'organo rappresentativo della nuova Comunità montana e provvedere tempestivamente alla convocazione della seduta per la sua costituzione. Ai sensi dell'articolo 57 quinquies, comma 4, della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, i poteri commissariali cessano con l'insediamento dell'organo rappresentativo della nuova Comunità e con l'elezione dell'organo esecutivo e del presidente.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 110

**L.r. 19/2003, Allegato B, lettera d), numero 7) - Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. Nomina del Commissario previsto dall'articolo 57 quinquies della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri precedenti decreti, con i quali si è provveduto alla costituzione delle nuove Comunità montane tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Gesso Vermenagna Pesio (Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante) e della Bisalta (Bei-

nette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), numeri 1) e 7) della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Rilevato che le nuove Comunità montane così costituite risultano dalla scissione della Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, come risulta dal raffronto tra i Comuni facenti parte delle due nuove Comunità montane e quelli che, in base all'Allegato B alla legge - lettera d), numero 7), facevano parte della Comunità preesistente;

Dato atto che, sulla base di tali considerazioni, alla Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio di cui all'Allegato B, lettera d), numero 7) della L.r. 19/2003 si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 quinquies della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, che prevedono, per l'ipotesi di creazione di nuove Comunità montane nate dalla scissione di Comunità montane, la nomina di un Commissario per ciascuna delle Comunità preesistenti;

Ritenuta l'opportunità di nominare, ai sensi dell'articolo 57 quinquies della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, quale Commissario della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, la Sig.ra Germana Avena, Sindaco del Comune di Roccavione, facente parte della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio;

*decreta*

Il Sig. Stefano Dho, Sindaco del Comune di Peveragno, facente parte della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, è nominata, a far tempo dalla data di notifica del presente decreto, Commissario della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, ai sensi dell'articolo 57 quinquies della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. In qualità di Commissario, il Sig. Stefano Dho assume i poteri degli organi della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, a norma dell'articolo 57 quinquies, comma 2, della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. In particolare, il Commissario ha il compito di gestire i rapporti giuridici pendenti, di predisporre tutte le modalità idonee al fine di permettere la successione negli stessi delle nuove Comunità montane delle Valli Gesso Vermenagna Pesio e della Bisalta e di elaborare una proposta di ripartizione del patrimonio e del personale della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, di concerto con i soggetti interessati, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti delle nuove Comunità montane, salva l'applicazione dell'articolo 57 bis, comma 1 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, in caso di mancato accordo. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario può avvalersi delle strutture e del personale della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. A norma dell'articolo 57 ter della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, il Commissario deve ricevere gli atti di nomina dei rappresentanti dei Comuni eletti a far parte degli organi rappresentativi delle nuove Comunità montane e provvedere, tempestivamente e possibilmente contestualmente, alla convocazione della seduta per la loro costituzione. Ai sensi dell'articolo 57 quinquies, comma 4, della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, i poteri commissariali cessano con l'insediamento degli or-

gani rappresentativi delle nuove Comunità e con  
l'elezione degli organi esecutivi e dei presidenti.

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
Roberto Vaglio

---

## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

- D1** Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D1.S1** Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
- D1.S2** Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
- D1.S3** Settore Organismi consultivi ed osservatori
- D1.S4** Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
- D2** Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
- D2.S1** Settore Studi e documentazione legislativi
- D2.S2** Settore Commissioni legislative
- D2.S3** Settore Assemblea regionale
- D3** Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
- D3.S1** Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
- D3.S2** Settore Patrimonio e provveditorato
- D3.S3** Settore Tecnico e sicurezza
- D3.S4** Settore Organizzazione e personale
- D4** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D4.S1** Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S2** Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S3** Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
- D4.S4** Settore Documentazione
- DG** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
- 5** Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
- 5.1** Settore Autonomie locali
- 5.2** Settore Polizia locale
- 5.3** Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.4** Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
- 5.5** Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
- 5.6** Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
- 5.7** Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
- 5.8** Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.9** Settore Protocollo ed archivio generali
- 6** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
- 6.1** Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
- 6.2** Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
- 6.3** Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
- 6.4** Settore Ufficio relazioni con il pubblico
- 7** Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 7.1** Settore Organizzazione
- 7.2** Settore Formazione del personale
- 7.3** Settore Sistemi informativi ed informatica
- 7.4** Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
- 7.5** Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
- 7.6** Settore Servizi generali operativi
- 8** Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
- 8.1** Settore Programmazione regionale
- 8.2** Settore Statistico regionale
- 8.3** Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
- 8.4** Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
- 8.5** Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
- 9** Direzione BILANCI E FINANZE
- 9.1** Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
- 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1** Settore Istruzione
- 32.2** Settore Edilizia scolastica
- 32.3** Settore Promozione attività culturali
- 32.4** Settore Spettacolo
- 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3** Settore Ufficio di Roma
- S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
- S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

 **BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.